



# COMUNE DI ALIMINUSA

Città Metropolitana di Palermo

## AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

(Art.21, Legge 10 aprile 1951, n.287; Art.3, Legge 5 maggio 1952, n.405)

### IL SINDACO

Visto l'art.21 della Legge 10 aprile 1951 n.287, come sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

### INVITA

I cittadini del Comune che non vi sono iscritti e che abbiano i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge n.287 del 1951 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello presentando apposita domanda presso questo Comune entro e non oltre il 31.07.2025.

### INFORMA

Che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale di questo Comune e possono essere ritirati durante il normale orario di lavoro.

Art.9 – Requisiti dei Giudici Popolari di Corte di Assise:

1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
2. Buona condotta morale
3. Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
4. Titolo di studio di scuola media di primo grado

Art.10 – Requisiti dei Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello:

oltre i requisiti di cui all'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Art.12 – (Incompatibilità)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

1. I magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia anche se non dipendenti dello Stato in attività di servizio;
3. I ministri di qualsiasi culto o i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.

Aliminusa, li 10.04.2025



**IL SINDACO**

f.to Dott. Michele Panzarella

# DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sig. Sindaco del Comune  
di Aliminusa

Il /la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
residente in Aliminusa via /p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

## CHIEDE

Ai sensi dell'art. 21 Legge 10/4/1951, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi dei:

- Giudici popolari di Corte d'Assise  
 Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

## DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_  
conseguito nell'anno scolastico \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- di esercitare la professione di \_\_\_\_\_
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- di essere in possesso della cittadinanza italiana
- di essere di buona condotta morale
- di godere dei diritti civili e politici
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Aliminusa \_\_\_\_\_

(firma)

Allegare fotocopia del documento di identità valido

Legge 10 aprile 1951, n.287

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I Giudici Popolari di Corte d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in Servizio; c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.